



LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI _____

REGOLAMENTO DELLA SEDE NAUTICA

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data xx/xx/xxxx

Sommario

PREMESSA.....	4
Capo I – Norme che regolano la frequenza alla base nautica.....	5
1.Qualifica di Socio e quota associativa.....	5
2.Pontili fissi per ormeggio imbarcazioni.....	6
3.Piazzale per rimessaggio estivo imbarcazioni a terra ed invernale imbarcazioni su invasi.....	6
4.Gru fissa su basamento.....	6
5.Movimentatore imbarcazioni su piazzale per operazioni di alaggio e varo da scivolo.....	7
6.Carrello per movimentazioni invasi nelle operazioni di alaggio e varo.....	7
7.Argano per alaggio e varo imbarcazioni su scivolo.....	7
8.Derive per scuola vela.....	7
9.Gommoni per attività di assistenza alla scuola vela ed alle regate.....	7
10.Locali spogliatoio con docce e wc.....	7
11.Defibrillatore.....	8
12.Area di smaltimento rifiuti.....	8
13.Spazi comuni in aree coperte e scoperte.....	8
Sala lettura ed incontro.....	8
Sala conferenze e scuola.....	8
Terrazza.....	8
Piazzale.....	8
14.Segreteria.....	9
15.Assistenza su piazzale e ai pontili.....	9
16.Ristoro.....	9
17.Pulizia.....	9
18.Guardiania.....	9
19.Carburanti.....	9
20.Disciplina dei rapporti con il personale dipendente.....	9
Capo II - Principi generali che regolano	
l’assegnazione dei posti barca	10
21.Pubblicità e trasparenza.....	10
22.Posti provvisori.....	11
23.Assegnazioni riservate ai disabili.....	11
24.Quota sociale per il posto barca.....	12
Capo III - Requisiti e condizioni per l’assegnazione dei posti barca.....	13
25.Titolarietà dell’assegnazione.....	13
26.Divieto di cumulo nelle assegnazioni.....	13
27.Regime proprietario dell’unità da diporto.....	13
28.Condizioni per l’assegnazione e il mantenimento.....	13
29.Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali.....	14
30.Inalienabilità del posto barca.....	14
31.Trasmissibilità dell’assegnazione agli eredi.....	15
32.Intrasmissibilità dell’assegnazione a soci comproprietari.....	15
33.Effetti dei provvedimenti disciplinari.....	15
Capo IV- Graduatoria di merito.....	15
34.Graduatoria di merito.....	15
35.Presentazione della domanda.....	16
36.Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.....	17
37.Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.....	17
38.Divieto di assegnazione a tempo indeterminato.....	17
39.Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi.....	17
Capo V - Decadenza dall’assegnazione del posto barca.....	19
40.Cause di decadenza.....	19

<u>41. Esclusione dalla graduatoria di merito.....</u>	<u>19</u>
<u>42. Revoca definitiva.....</u>	<u>19</u>
<u>Capo VI - Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.....</u>	<u>20</u>
<u>43. Disciplina residuale.....</u>	<u>20</u>
<u>44. Approvazione dell'assemblea dei soci.....</u>	<u>21</u>
<u>45. Controllo della Presidenza Nazionale.....</u>	<u>21</u>
<u>Capo VII - Disposizioni finali. Prima applicazione.....</u>	<u>21</u>
<u>46. Entrata in vigore. Prima applicazione.....</u>	<u>21</u>
<u>47. Esenzioni.....</u>	<u>21</u>
<u>AII.1 - TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO E MODULISTICA PER RICHIESTA DI POSTO</u>	
<u>BARCA E RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO DI MERITO.....</u>	<u>23</u>
<u>48. TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO a consuntivo orario.....</u>	<u>23</u>
<u>49. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA.....</u>	<u>24</u>
<u>50. RICHIESTA RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO DI MERITO.....</u>	<u>27</u>

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei servizi della base nautica della Sezione di _____.

I servizi ad accesso limitato dalla disponibilità sono resi ai Soci in base ad una Graduatoria di Merito (G.M) basata sull'attribuzione di una priorità nelle assegnazioni ai Soci stessi che maggiormente prestano la loro opera e la loro imbarcazione alle attività che Lega Navale Italiana sezione di ----- ha fra i propri compiti statutari. Altri servizi sono resi ai Soci in modo libero o su semplice richiesta/prenotazione con il solo limite dettato dalla capacità operativa delle attrezzature che debbono operare nei limiti di sicurezza imposti dal fabbricante.

Per i servizi di stazionamento in acqua e a terra ad accesso limitato questo regolamento recepisce ed integra in base alle specificità della base nautica di Pisa le norme dettate dal REGOLAMENTO DELLE SEDI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE (Regolamento nazionale per la gestione delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche - Edizione del 11.02.2018) per l'attribuzione del punteggio di merito alla cui premessa si rimanda riguardo ai principi fondamentali ed ai campi di applicazione del regolamento stesso.

Capo I – Norme che regolano la frequenza alla base nautica

1. Qualifica di Socio e quota associativa

Sono ammessi a frequentare la Base Nautica:

- i Soci ordinari in regola con la quota nazionale e di frequenza dell'anno in corso, e i loro familiari purchè anche questi ultimi siano iscritti alla LNI per l'anno in corso;
- I Soci frequentatori, cioè iscritti presso altre sedi e accolti presso la nostra Sezione previo pagamento della quota di frequenza;
- Gli allievi dei gruppi sportivi. Gli allievi si identificano nei giovani di età non superiore agli anni 18, già iscritti quali Soci, che frequentano un Gruppo Sportivo interno alla LNI e che seguono effettivamente i corsi di istruzione o di allenamento per addestrarsi in determinate attività sportive. .

Il pagamento della quota annuale di Socio e per i servizi a pagamento è anticipata.

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato nei modi e termini stabiliti dalla Presidenza Nazionale (P.N.).

I Soci che richiedono l'erogazione dei servizi di cui dispone la sezione debbono effettuare il pagamento all'atto della richiesta del servizio.

L'importo della quota associativa e dei servizi è indicato nella Tabella delle tariffe esposta permanentemente all'Albo della Sede.

L'accesso alla base nautica è consentito a tutti Soci, con registrazione delle immagini.

La base nautica mette a disposizione dei soci le seguenti attrezzature e servizi.

Attrezzature fisse e mobili:

- Pontili fissi per ormeggio imbarcazioni
- Piazzale per rimessaggio estivo imbarcazioni a terra ed invernale imbarcazioni su invasi
- Derive per scuola vela
- Gommoni per attività di assistenza alla scuola vela ed alle regate
- Gru fissa su basamento
- Movimentatore imbarcazioni su piazzale per operazioni di alaggio e varo da scivolo
- Carrello per movimentazioni invasi nelle operazioni di alaggio e varo
- Argano per alaggio e varo imbarcazioni su scivolo
- Locali spogliatoio con docce e wc
- Defibrillatore
- Area di smaltimento rifiuti

Servizi:

- Segreteria
- Assistenza su piazzale e ai pontili
- Ristoro
- Pulizia
- Sala lettura ed incontro
- Sala conferenze e scuola
- Guardiania
- Carburanti

Le attrezzature ad accesso limitato dalla disponibilità sono usufruibili dai soli soci che ne risultano assegnatari in base ad una graduatoria di merito (G.M.). Le norme che regolano l'attribuzione del punteggio di merito e conseguentemente la redazione della G.M. sono dettate in questo regolamento.

2. Pontili fissi per ormeggio imbarcazioni

L'ormeggio ai pontili è riservato alle imbarcazioni dei Soci assegnatari di posto barca e, se disponibili, alle imbarcazioni di Soci LNI in transito.

I Soci assegnatari di posto barca in acqua devono a proprio onere e cura mettere in opera ormeggi a banchina in materiale tessile o cordame solidamente ancorati alla struttura in ferro, avendo cura di non causare danni alla stessa. E' assolutamente vietato utilizzare catene e cavi in acciaio pena la revoca dell'assegnazione.

I pontili dispongono di adeguate colonnine di presa corrente e di distribuzione dell'acqua per il rifornimento di bordo. L'uso dell'acqua per il lavaggio delle imbarcazioni è strettamente limitato ed è vietato nei periodi di carenza estiva. L'allacciamento alle colonnine di corrente deve essere fatto con cavi a norma CEI.

3. Piazzale per rimessaggio estivo imbarcazioni a terra ed invernale imbarcazioni su invasi

L'utilizzo del piazzale per il rimessaggio estivo imbarcazioni a terra è riservato ai soci assegnatari.

L'utilizzo del piazzale per il rimessaggio invernale di imbarcazioni su invasi è assegnato con precedenza ai Soci assegnatari di posto barca in acqua. I posti rimanenti a terra per il periodo invernale sono assegnati ai soci già assegnatari di posto barca a terra per il periodo estivo che ne facciano richiesta, in caso di richieste superiori allo spazio disponibile vale la G.M. .

4. Locali spogliatoio con docce e wc

La base nautica è dotata di locali spogliatoio con docce e wc riservate ai Soci ed ai loro familiari.

Non è consentito introdurre animali. I Soci devono avere la maggiore cura nell'utilizzo dei servizi igienici avendo cura di chiudere i rubinetti dell'acqua e non abbandonare effetti personali nello spogliatoio.

5. Defibrillatore

La Base Nautica è dotata di defibrillatore. Alcuni fra i Soci hanno frequentato il corso di Formazione BLS-D per l'autorizzazione all'utilizzo del *Defibrillatore* Semiautomatico Esterno (DAE) in ambiente extraospedaliero.

6. Area di smaltimento rifiuti

La base nautica è dotata di area a disposizione di Soci per lo smaltimento rifiuti domestici in modalità differenziata. Tutti i rifiuti devono essere smaltiti correttamente differenziati negli appositi bidoni.

Non è consentito l'abbandono di rifiuti ingombranti o speciali, quali ad es. vernici e loro contenitori, residui della pulizia di carene, olii, batterie, che devono essere smaltiti a cura ed onere dei Soci presso le aree ecologiche .

7. Spazi comuni in aree coperte e scoperte

• Sala lettura ed incontro

La base nautica è dotata di sala lettura ed incontro posta al piano primo a disposizione di Soci.

Negli orari di apertura dei servizi di segreteria la porta di accesso è aperta con apertura a spinta, negli orari di chiusura dei servizi di segreteria la porta può essere aperta esclusivamente mediante tessera di riconoscimento nominale con registrazione dell'accesso.

8. Segreteria

La segreteria è aperta negli orari indicati nella bacheca della base nautica

9. Disciplina dei rapporti con il personale dipendente

La Lega Navale Italiana Sezione di ----ha personale dipendente per le funzioni di segreteria,

I rapporti nei confronti del personale dipendente e delle ditte esterne devono essere gestiti esclusivamente per il tramite della Presidenza di questa sezione, pertanto i Soci sono invitati a

riportare direttamente al Presidente, o in sua assenza al Vicepresidente o in subordine ai membri del CD, ogni rilievo o suggerimento ritengano opportuno fare in merito all'operato degli stessi.

Capo II - Principi generali che regolano l'assegnazione dei posti barca

10. Pubblicità e trasparenza

La struttura periferica dispone di sede sociale e nautica di proprietà della Lega Navale Italiana posta in ----- con sistemazioni di posti barca in acqua riservati ai Soci, oltre a servizi amministrativi.

La gestione dei posti barca è effettuata su acque in concessione demaniale e aree di proprietà di cui è titolare la Sezione di ----- (di seguito denominata Struttura Periferica o in forma abbreviata "S.P."), in qualità di "struttura periferica" ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Lega Navale Italiana.

Il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili è limitato in relazione a:

- dimensioni e caratteristiche dell'area in acqua in concessione e della profondità dei fondali
- caratteristiche fisiche degli ormeggi con i limiti imposti dal carico massimo ormeggiabile, e dei posti di stazionamento a terra dalla portata dell'argano su scivolo e degli spazi di manovra.

come di seguito indicati:

- a) Q.tà POSTI BARCA IN ACQUA riservati imbarcazioni a motore e vela di stazza con pescaggio non superiore a mt. xxxx e di lunghezza inferiore a mt.6,00
- b) Q.tà xxx POSTI BARCA IN ACQUA riservati imbarcazioni a motore e vela con pescaggio non superiore a mt. xxxx e di lunghezza da mt.6,00 a mt.8,00
- c) Q.tà xxx POSTI BARCA IN ACQUA riservati imbarcazioni a motore e vela di dislocamento non superiore a kg.5500, pescaggio non superiore a mt. xxxx e di lunghezza da mt.8,00 a mt.13,00

Che possono essere assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito.

Ciascun anno il CD sulla base dei posti disponibili e delle assegnazioni effettuate determina i posti riservati alle barche in transito dandone indicazione sulla bacheca della base nautica.

Fanno inoltre parte della dotazione della struttura periferica, collocati al di fuori della graduatoria di merito, i locali accessori:

- "uffici" riservato alle attività amministrative
- "attività ricreative" di incontro e ristoro dei Soci con i relativi servizi igienici

Il numero dei posti barca di cui in elenco ai punti a),b),c),d), è stabilito con provvedimento reso noto mediante affissione all'Albo della Sezione, ed è soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

E' facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall'Assemblea dei Soci, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell'assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.

11. Posti provvisori

Con determinazione del C.D. di sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, è prevista la facoltà di utilizzare uno o più posti, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Unione Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente per i primi tre giorni di sosta, salvo un eventuale contributo forfettario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce, raccolta rifiuti, ecc.

In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero.

12. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, la struttura periferica riserva i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, la struttura periferica conferma la propria determinazione di rimuovere le barriere architettoniche dalla propria base nautica compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato è riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull'uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.

13. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica, tenendo conto che in conformità all'Art. 6, n. 4 del Regolamento allo Statuto, le S.P. possono applicare al Socio, una quota una tantum di entrata a fondo

perduto, alla prima assegnazione, in relazione ai servizi resi e per l'allestimento del posto barca assegnato.

Capo III - Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

14. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I..

15. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.

16. Regime proprietario dell'unità da diporto

E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L'assegnazione altresì è vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d'uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è detenuta o posseduta.
- b) in caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.
- c) in caso di due soli soci comproprietari, l'assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.

I requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare da:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari
- dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica

L'assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo art. 8.

17. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota una tantum di entrata, di cui all'Art. 4 (b);
- c) oltre a disporre dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Unione Europea;
- d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;

e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;

f) aver presentato nei termini l'istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere:

1) dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.

A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell'occupazione del posto o all'atto del rinnovo annuale dell'assicurazione, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell'assegnazione del posto.

2) clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.

g) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'opera di propaganda della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D.. Il mancato utilizzo del posto barca da parte del socio assegnatario costituisce esclusione dalla G.M. per l'anno in corso e per quello successivo.

i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica;

j) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per concorrere al rinnovo annuale dell'assegnazione, secondo le modalità di calcolo di cui all'art.13 Graduatoria di Merito.

18. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria non possono essere chiamati a rispondere per danni a persone o cose, pertanto:

a) non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose di appartenenza del Socio indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica;

b) non rispondono dei danni inclusi quelli derivanti da:

- condizioni meteo sfavorevoli

- da furti totali, parziali e/o atti vandalici

- in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante.

c) non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

19. Inalienabilità del posto barca.

1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalati dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

20. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del "de cuius" entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si richiama l'art. 8.

21. Intrasmisibilità dell'assegnazione a soci comproprietari

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario

22. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo IV- Graduatoria di merito

23. Graduatoria di merito

Gli organi di governo delle strutture periferiche predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento degli eventuali servizi accessori forniti dalla struttura periferica. (A titolo esemplificativo: posti barca in acqua o a terra, etc.).

Il CD, nell'ambito della facoltà di adottare modalità di attribuzione del punteggio delle attività svolte dal Socio, che si ritengono più confacenti alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte dalle sezioni, ecc., a condizione che rispecchino i principi e i valori espressi e che non confliggano in nessun modo con i parametri stabiliti nel Regolamento Nazionale, stabilisce la "TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO DELLA SEZIONE DI -----".

Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.

La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il ~~31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento~~

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento.

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate)

L'assegnazione e il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito col Regolamento interno della Struttura Periferica in relazione ai posti barca disponibili.

Viste le numerose attività della Lega Navale Italiana Sezione di -----, allo scopo di dare continuità all'attività dei soci già assegnatari di posto barca motivandone la partecipazione oltre il mero raggiungimento del punteggio di merito sufficiente per l'ottenimento della assegnazione annuale, il punteggio verrà calcolato:

- sia sommando i punteggi dell'anno precedente alla domanda
- sia sommando i punteggi degli ultimi due anni precedenti alla domanda e calcolandone la media, dalla media è escluso il punteggio derivante alla anzianità di iscrizione alla LNI e i punteggi derivati dalla carica

sarà quindi considerato il punteggio più favorevole al socio.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa avrà validità per il solo anno di presentazione della domanda e sarà costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento. I punti di merito per conseguire l'assegnazione annuale dei soci risultati non assegnatari di posto barca devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria ad eccezione dei punti di anzianità.

24. Presentazione della domanda

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale il socio deve presentare apposita domanda alla struttura periferica, con pedissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno antecedente alla presentazione della domanda. secondo lo schema dei facsimili allegati al presente Regolamento.

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 30 novembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 31 dicembre, provvederà a:

- a) Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- b) Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca mediante affissione all'Albo della Sezione. La pubblicazione mediante affissione all'Albo della Sezione ha valore di notifica;

L'elenco con l'effettiva e definitiva assegnazione dei posti barca verrà pubblicato mediante affissione all'Albo della Sezione entro il termine del successivo 5 marzo. La pubblicazione mediante affissione all'Albo della Sezione ha valore di notifica.

25. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La graduatoria di merito, congelata al **31 dicembre** e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della

struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di **quindici giorni dalla data della pubblicazione** della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato all'organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso **entro 15 giorni dalla ricezione**.

Avverso la decisione negativa ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

26. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.

27. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

28. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 sull'intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.

Capo V - Decadenza dall'assegnazione del posto barca

29. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, anche per acconti trimestrali, ivi comprese le indennità di mora entro la data di 30gg. Dalla scadenza della rata, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell'eventuale quota di entrata a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;
- c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
- f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei mesi l'anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere adottate nel caso delle proprietà delle barche;
- g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione,
- i) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- j) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospensioni, ecc.;
- k) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o alla Sezione;
- l) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.
- m) Il mancato pagamento di qualsiasi onere dovuto entro la scadenza fissata

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla S.P, dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

30. Esclusione dalla graduatoria di merito.

I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g), dell'art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai i due anni solari successivi a quello in cui stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.

31. Revoca definitiva

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e, l), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o

mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-c) (cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il secondo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.

Capo VI - Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

32. Disciplina residuale.

La struttura periferica, titolare di concessioni demaniali per posti barca di unità da diporto disciplinate con questo regolamento interno per l'assegnazione/mantenimento di posti barca ai soci con l'applicazione della graduatoria di merito, mantiene un registro di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro deve contenere il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana, e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità.

Il CD con il presente regolamento disciplina inoltre:

- a. Le modalità, l'elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l'inserimento nella graduatoria di merito secondo quanto indicato all'art.15. La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA allegata al presente regolamento
- b. L'assegnazione di punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al Regolamento nazionale per la gestione delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche - Edizione del 11.02.2018, integrato mediante delibera del CD, approvata dalla Assemblea dei Soci, con il punteggio attribuito in relazione a specifiche attività locali.. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali dei soci non può essere superiore a 2 punti secondo quanto riportato nella Tabella dei Punteggi di Merito
- c. Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell'unità da diporto in caso di decadenza dall'assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità, qualora il socio non ottemperi al relativo provvedimento per negligenza o per altro motivo
- d. La facoltà, per gli organi di governo della struttura periferica, di variare i posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative. L'attribuzione dei posti sarà formalizzata con apposita delibera da emettere entro il termine di inizio delle operazioni di varo per la stagione estiva del 01 Maggio di ciascun anno
- e. L'obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 24 ore, nonché la prevista durata dell'assenza
- f. La facoltà per la dirigenza della struttura di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio
- g. Le modalità di utilizzo da parte dei soci delle attrezzature di proprietà della struttura periferica e le disposizioni di dettaglio per l'accesso alla base nautica, l'ormeggio (uso dei parabordi, delle cime d'ormeggio, del sistema antistrappo, di scalette e/o passerelle per l'accesso, etc.), lo smaltimento dei rifiuti, **la disciplina dei rapporti con il personale dipendente addetto alla banchina e alle attrezzature, alla segreteria e di pulizia** come indicato in **Allegato 2 REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DELLA BASE NAUTICA**

h. Non è concesso ai Soci il deposito di materiali di alcun genere. Non sono disponibili stipetti, armadi e locali di sgombero per l'accantonamento di materiale dei Soci. Gli oggetti ritrovati saranno incamerati o smaltiti d'ufficio da parte della Lega Navale, con riaddebito degli oneri al Socio responsabile dell'abbandono.

33. Approvazione dell'assemblea dei soci.

Il presente regolamento della sede nautica delle strutture periferica è emanato con deliberazione degli organi di governo locale, soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci della struttura periferica, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

34. Controllo della Presidenza Nazionale

Il presente regolamento è soggetto quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.

Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci della struttura periferica, il regolamento della sede nautica della S.P. è da considerarsi parte integrante del REGOLAMENTO DELLE SEDI NAUTICHE DELLE STRUTTURE PERIFERICHE (Regolamento nazionale per la gestione delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche - Edizione del 11.02.2018), sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.

La mancata conformità di questo regolamento o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:

- d'ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell'organo decidente in sede di ricorso di cui all'art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.

Capo VII - Disposizioni finali. Prima applicazione

35. Entrata in vigore. Prima applicazione.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1 gennaio 2020.

Entro il 31/12/2019 la struttura periferica emanerà i regolamenti locali in attuazione degli artt. 23 e 24 che dovranno essere inviati ai Delegati Regionali per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione. Dell'esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.

La graduatoria di merito per l'anno ~~2020~~ 2019 di cui all'art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del presente regolamento e del regolamento di cui all'art. 23

36. Esenzioni

Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all'Organo di governo della struttura.

37. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA



FAC-SIMILE ISTANZA

AL PRESIDENTE
DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI ----

Il Sottoscritto (1) _____ nato a _____ il ____ / ____ / ____ e residente in _____
_____, C.F. _____, recapito telefonico _____ cell. _____,
e.mail _____ Nella sua qualità di socio ordinario di questa sezione, nr. tessera sociale _____

CHIEDE

di essere inserito nella **graduatoria / lista di attesa** annuale per l'assegnazione di posto barca della base nautica della Sezione di cui all'art.15 del "Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche" .

A tal fine, reso edotto delle norme dello Statuto, del Regolamento dello Statuto e delle norme regolamentari integrative nazionali della LNI, che dichiara di aver compreso ed accettato, attesta sotto la propria responsabilità:

- A)** di essere in regola // di impegnarsi a mettersi in regola entro **il 31 marzo p.v (2)** .con il tesseramento per l'anno in corso.
- B)** **di essersi tesserato presso la Presidenza Nazionale e/o strutture periferiche LNI diverse da codesta Sezione per gli anni (3)** _____
- C)** di essere in atto proprietario unico // comproprietario con quota maggioritaria // comproprietario con quota paritaria (2) con il socio ordinario // i soci ordinari (2):

sig. _____ e sig. _____ dell'unità da diporto (2) denominata _____, **non immatricolata**/immatricolata al n _____ dell'apposito registro dell'uff. marittimo // uff. motorizzazione (2) di _____ avente le seguenti caratteristiche:

- lunghezza fuori tutto mt. _____ - larghezza alla sezione maestra mt _____
- anno di costruzione _____ - sistema di propulsione (4) _____
- superficie velica (delle sole vele che si possono alzare contemporaneamente su attrezzature fisse, escludendo spinnaker e simili)mq. _____ - potenza massima d'esercizio del motore hp _____

- D)** di aver già provveduto // di impegnarsi a provvedere entro il 31 marzo p.v. (2) al versamento della quota di iscrizione nel registro del naviglio LNI per l'anno successivo.
- F)** di assumere l'impegno di cui all'art.3 dello Statuto della LNI e art. 8 lett. (g del Reg. Nazionale. di utilizzare la propria unità da diporto con continuità e di metterla a disposizione della Sezione per il perseguimento delle finalità istituzionali, previo adeguato preavviso.
- G)** di attestare formalmente così come prescritto dall'art.7 lett.f 8 lett.f del Regolamento Nazionale delle Basi Nautiche e delle Strutture Periferiche. di aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione dell'unità da diporto per Responsabilità Civile, per furto, incendio ed eventi di forza maggiore.
- I)** di assumere l'impegno di non usare il posto barca eventualmente assegnatogli formalmente o di fatto (???) come ormeggio inoperoso.
- L)** di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Nazionale, la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria per il perseguimento dei fini sociali :
1. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdotti illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
 2. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La LNI e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C., da parte del Socio danneggiante che abbia attestato falsamente l'esistenza della polizza assicurativa;
 3. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro che dovranno avvenire a spese, cura e carico del Socio Armatore;
- M)** di considerare, pertanto, assolutamente inoffensivi la Lega Navale Italiana, il Presidente p.t. e il C.D.V. della LNI Sez. di Pisa , i loro ausiliari, nei riguardi di ogni e qualsivoglia rivendicazione, nessuna esclusa o eccettuata, possa presentarsi a causa e in conseguenza dello stazionamento dell'imbarcazione/natante autorizzata/o presso i pontili della LNI Sez. di Pisa, atteso che sono stato altresì reso edotto sul fatto che i predetti soggetti NON hanno alcuna responsabilità per la perdita di vita, lesioni a componenti degli equipaggi o altri, nonché per la perdita, il danneggiamento totale e/o parziale, il furto totale e/o parziale dell' imbarcazione/natante;
- N)** nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, sono stato specificatamente avvertito che avrò 5 (cinque) giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza di sezione, per provvedere alla liberazione del posto in banchina. Decorso inutilmente tale termine, sono consapevole ed approvo espressamente che la Presidenza di sezione della LNI applicherà una penale pecuniaria pari al doppio della tariffa giornaliera applicata dalla S.P. per il posto barca occupato dal giorno della notifica del provvedimento definitivo di revoca sino all'effettiva liberazione dell'ormeggio, oltre l'eventuale imputazione di maggiori costi legali ed esecutivi a mio esclusivo carico per la rimozione, trasporto e deposito dell'imbarcazione presso altro concessionario, reietta sin d'ora ogni eccezione e/o azione in ordine alla dovuta refusione di tutti i predetti maggiori costi in favore della S.P.;
- O)** di essere l'unico responsabile per ogni danno a persone e/o cose che derivino da manovre di ormeggio, disormeggio o dallo stazionamento dell'imbarcazione stessa e di manlevare pertanto la Sezione e suoi incaricati da ogni responsabilità;

P) di accettare l'importo stabilito annualmente per l'uso del posto barca e degli eventuali costi aggiuntivi per i servizi accessori da parte della Dirigenza di sezione della LNI. Il Socio assegnatario si impegna a rimborsare tale importo **entro le scadenze previste, in caso di pagamento rateale, ovvero entro il 31.01. dell'anno in corso in caso di pagamento in un'unica soluzione.** In ogni caso, il Socio, con la sottoscrizione del presente modulo, si riconosce volontariamente debitore nei confronti della LNI dell'importo stabilito per l'uso del posto barca, al netto di eventuali acconti versati, oltre gli interessi legali di mora dal giorno della scadenza sino all'effettivo saldo, oltre le spese legali di esazione a suo esclusivo carico ed **impregiudicate le sanzioni disciplinari nei suoi confronti;**

Q) Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri **rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statuari a ciò preposti**, come da clausola compromissoria contenuta nello Statuto della LNI, accettata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.

_____, li _____

Il Socio richiedente

(firma leggibile)

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura di tutte le norme contenute nella presente istanza alle lett. A-P), nonché con particolare riferimento alle lett. D; G; L nn. 1.;2.;3.; M; N,O,P,Q dichiaro di averle comprese, accettate e approvate espressamente reietta fin d'ora ogni eccezione.

Il Socio

(firma per esteso e leggibile)

- (1) cognome e nome in maiuscolo o dattiloscritti
- (2) cancellare la voce non rispondente alla dichiarazione
- (3) indicare gli anni in caso affermativo, o scrivere NO
- (4) indicare vela o motore

38. RICHIESTA RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO DI MERITO



LEGA NAVALE ITALIANA

Sezione di -----

(Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito)

SOCIO E BARCA _____

TESSERA LNI Nr _____

N .	DATA ¹	ATTIVITA' ²	FIRM A ³
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			